APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 20 GIUGNO 1939, IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 35

(1) Le Supreme Autorita' amministrative dei due Stati regoleranno, tra di loro, tutte le difficolta' che sorgessero nella applicazione della presente Convenzione.

(2) Nel caso che per questa via non si arrivi ad una soluzione, la controversia verra' decisa per mezzo di un Tribunale arbitrale. Il Tribunale arbitrale sara' costituito da un proprio cittadino per ciascuno dei due Stati e da un cittadino di un altro Stato quale terzo arbitro. Il terzo arbitro sara' scelto d'accordo dai Governi dei due Stati.

(3) Il Tribunale arbitrale decide secondo i principi e lo spirito della presente Convenzione.

(4) La decisione del Tribunale e' obbligatoria.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali
Estremi	Legge 30 novembre 1939, n. 2036
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-stipulati-in-berlino-fra-l-italia-e-la-1939/art-35/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it